II Diff. e III Div.

CIRCOLARE N. 68

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio I - Affari Generali

581/09/DS

Prot. n. 116/1/10579 /GM/AA/I
Roma, 27 NOV. 2009
(Rif. nota prot. n. 507/DS/gv/09 del 27/10/2009)

Alla Corte di Appello di

VENEZIA

OGGETTO: Assenza per malattia – Assenza per grave patologia e terapia salvavita – Decurtazione stipendio ed indennità di amministrazione – Calcolo agli effetti della conservazione del posto. Risposta a quesito.

Con la nota in riferimento codesta Corte di Appello, anche alla luce di recente giurisprudenza, peraltro non citata, ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibile applicazione della normativa di miglior favore di cui all'art. 21, co. 7 bis del CCNL ai:

- "giorni necessari all' effettuazione di esami o trattamenti connessi all'effettuazione della terapia salvavita o comunque necessari alla corretta esecuzione della stessa;
- i giorni in cui gli effetti diretti e/o collaterali delle terapie connesse alla grave patologia, pongono il lavoratore trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.

*In proposito si rappresenta che questa Direzione Generale ritiene non ci si possa discostare dall'orientamento più volte espresso dall'ARAN, confermato, tra l'altro, a questo Dipartimento in seguito a specifica richiesta[1], in base al quale non è possibile applicare il trattamento di miglior favore di cui all'art. 21, co. 7bis del CCNL vigente anche ai periodi di assenza del lavoratore ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali all' effettuazione delle terapie salvavita, come ad esempio i giorni di convalescenza o quelli utilizzati per sottoporsi a visite specialistiche o esami specialistici.*

*In conclusione, appare opportuno richiamare il disposto di cui agli artt. 17, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001 e 2 del d. lgs. n. 240/2006 in virtù dei quali la gestione del personale compete in via esclusiva al Dirigente Amministrativo, o al Capo dell'Ufficio qualora manchi o risulti vacante il posto del primo.*

*Il DIRETTORE GENERALE*
*Carolina Fontecchia*

[1] *Nel dare i chiesti chiarimenti l'ARAN ha reso noto che la propria posizione è dettata dalla necessità di rispettare i tetti delle risorse economiche destinate alla contrattazione in quanto la spesa relativa al beneficio in questione è stata calcolata e finanziata solo per le giornate di effettuazione delle cure. Pertanto, sempre secondo la citata Agenzia "ogni diversa interpretazione, anche se correlata a recenti orientamenti giurisprudenziali, peraltro circoscritti a casi singoli, non sarebbe conforme allo spirito della norma contrattuale...".*